



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N° 218 del 04/05/2026

Attività di Settore Giovanile e Scolastico

INDICE

Risultati gare

Pag. 2

Giustizia Sportiva

Pag. 2

1. Risultati Gare

UNDER 17 REG. ECCELLENZA MASCH

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 15 Giornata - R				GIRONE B - 15 Giornata - R			
OSTIA MARE LIDO-CALCIO	LONGARINA TSS 1944 ASD	1 - 1		REAL LATINA	ACCADEMIA FROSINONE SCSRL	3 - 3	

FINALE TITOLO UNDER 17 REG. EC C11

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 3/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 1 Giornata - A			
VIGOR PERCONTI	SAVIO S.R.L.	V.D.G.S.	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 04.05.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

UNDER 17 REG. ECCELLENZA MASCH C11

GARE DEL 26/ 4/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CUCINA MATTEO

(OSTIA MARE LIDO-CALCIO)

DE PALO MICHELE

(OSTIA MARE LIDO-CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PREZIOSA LORENZO

(LONGARINA TSS 1944 ASD)

FINALE TITOLO UNDER 17 REG. EC C11**GARE DEL 3/ 5/2026****DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****VIGOR PERCONTI - SAVIO S.R.L.**

Il Giudice Sportivo, preso atto del ricorso presentato dalla Società Savio, relativo alla gara di cui in epigrafe, con il quale si deduce che "l'Arbitro al termine dei tempi regolamentari faceva disputare due tempi supplementari della durata di 10' ciascuno, anziché di 15', così come disposto dal Regolamento n. 49/SGS, del 20/10/2026.

Ritenendo tale decisione non corretta e configurandosi un evidente errore tecnico, si chiede l'annullamento della partita e la conseguente ripetizione della stessa".

Nelle controdeduzioni trasmesse dalla società Vigor Perconti, la stessa afferma che, alla richiesta di entrambe le società, alla fine dei tempi regolamentari, avanzata all'Arbitro, circa la durata dei tempi supplementari, lo stesso affermava che era sicuro della durata di 10' e non 15', in quanto gli era stato comunicato dal proprio Organo designante.

Il ricorso è fondato.

Questo Organo Giudicante, esaminati gli atti ufficiali, rileva, in effetti, che l'Arbitro al termine dei tempi regolamentari faceva disputare due tempi supplementari della durata di 10' ciascuno, anziché di 15', così come disposto dal Regolamento n. 49/SGS, del 20/10/2026 e come ha correttamente segnalato in calce al referto.

Considerato quanto sopra, la gara succitata, non ha avuto regolare svolgimento e, pertanto, in virtù dell'art. 10, comma 5 del CGS,

DELIBERA

1. di accogliere il ricorso proposto dalla società Savio;
2. di ordinare la ripetizione della gara, dando mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza.
3. nulla per il contributo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

BASILI GABRIELE VALENT	(SAVIO S.R.L.)	CARTA DAVIDE	(SAVIO S.R.L.)
FALCONE PAULO	(SAVIO S.R.L.)	GIUSTI TOMMASO	(SAVIO S.R.L.)
BOBEICA MATTEO	(VIGOR PERCONTI)	PALERMI SIMONE	(VIGOR PERCONTI)

IL GIUDICE SPORTIVO
(Alessandro Cavanna)

Pubblicato in Roma il 4 maggio 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato